REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

TRIBUNALE DI PISTOIA

Il Tribunale, nella persona del Giudice Emanuele Venzo, ha pronunciato *ex* art. 281 *sexies* c.p.c. la seguente

SENTENZA

nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. **638/2022** promossa da:

X (C.F.) con l'avv. FRANCOIS VITTORIO AMEDEO (C.F. FRNVTR72S11D612C)

PARTE ATTRICE

contro

Y (C.F./P.IVA C), con l'avv.

PARTE CONVENUTA

CONCLUSIONI

Le parti hanno concluso come da verbale d'udienza del quale la presente sentenza costituisce parte integrante.

Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione

Il Tribunale in composizione monocratica, nella persona del Giudice Emanuele Venzo, ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 638/2022 promossa da:

X l. (p.iva con l'avv. FRANCOIS Vittorio Amedeo (c.f. FRNVTR72S11D612C)

PARTE ATTRICE

contro

Y . (c.f./p.iv con l'avv.

Firmato Da: VENZO EMANUELE Emesso Da: INFOCAMERE QUALIFIED ELECTRONIC SIGNATURE CA Serial#: 230aed

PARTE CONVENUTA

Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione

Con atto di citazione, ritualmente notificato, la X ha convenuto in giudizio Y s.p.a., deducendo: di essere titolare di conto corrente bancario aperto presso il Y , utilizzato ai fini della propria attività mediante piattaforma home banking; che in data 2.12.2019 il funzionario dell'istituto bancario ha chiesto all'attrice di trasmettere l'elenco delle disposizioni di pagamento effettuate in data 29.11.2019 tramite bonifico bancario e, una volta ottenutolo, l'ha informata che n. 5 bonifici erano stati fatti confluire fraudolentemente su altri conti correnti mediante la sostituzione del numero di Iban; che l'istituto bancario è riuscito a recuperare gran parte delle somme sottratte ad eccezione dei bonifici eseguiti in favore di F s.p.a. di euro 6.028,02 e d R di euro 2.595,96; che a parere di Y la causa era da rinvenirsi in un virus installato sul computer della X che quest'ultima, esclusa la presenza di virus sui propri computer come da perizia fatta eseguire ed allegata agli atti, ha chiesto alla banca convenuta il rimborso delle somme sottratte; che, tuttavia, l'istituto bancario ha rifiutato di procedere al rimborso, attribuendo alla cliente la responsabilità di quanto accaduto per aver fornito ad estranei gli strumenti per operare sul conto, e non si è neppure presentata presso l'organo di media-conciliazione per esperire il tentativo di composizione bonaria della lite; che, invece, in caso di pagamento disconosciuto dal cliente, la banca avrebbe dovuto provare la colpa grave dell'odierna attrice ossia una condotta atta a diffondere a terzi le credenziali di accesso al conto e non la semplice possibilità per soggetti non legittimati di introdursi nei dispositivi del cliente. L'attrice ha, dunque, chiesto l'accoglimento delle seguenti conclusioni così come precisate nelle note conclusive del 18.4.2025: *"tenuto conto dei fatti narrati e della disciplina contrattuale ex art 1218 c.c. e/o di quella extra contrattuale ex art 2043 c.c. o di cui alla norma ex art 2050 c.c. nonché della normativa speciale di cui nel D.lgs n.10 del 2011 modificato dal D.lgs 218 del 2017, in attuazione della direttiva UE n.2015/2366, condannare la Y al pagamento a favore della X della somma di euro 8623,98 o quella diversa somma ritenuta di giustizia oltre interessi e rivalutazione monetaria. -Con vittoria di spese e competenze di causa oltre accessori di legge compresa la liquidazione dei compensi e delle spese dell'esperito tentativo di conciliazione".*

Si è costituito in giudizio il Y a., contestando: di essersi limitato a registrare ed eseguire le operazioni di pagamento richieste dalla cliente; che, ad ogni modo, proprio al fine di evitare eventi fraudolenti e tutelare i propri clienti, ha introdotto la c.d. "Strong Customer Authentication", conosciuta anche come "autenticazione a due fattori" ("2FA") o "autenticazione forte", a mezzo della quale viene chiesto al cliente di fornire un PIN o password o un'impronta digitale ed il codice OTP precedentemente inviato dalla banca a mezzo sms; di avere nel caso di specie inviato alla X due sms contenenti i codici OTP necessari per convalidare le disposizioni di bonifico poi rivelatesi fraudolente; che, pertanto, i sistemi informativi di sicurezza di Y non hanno potuto rilevare alcuna anomalia o irregolarità

Firmato Da: VENZO EMANUELE Emesso Da: INFOCAMERE QUALIFIED ELECTRONIC SIGNATURE CA Serial#: 230aed

nell'esecuzione delle operazioni per cui è causa; che, in ogni caso, la banca, in ipotesi di operazione disposta sulla base dell'identificativo unico fornito dal cliente, è responsabile solo dell'esecuzione dell'operazione, come prescritto dall'art. 10 del contratto "Easy Business" prodotto agli atti, e che la società attrice ha omesso di proteggere i propri computer aziendali da possibili attacchi di virus oppure ha imprudentemente scaricato sui medesimi programmi malware, che hanno dato origine alla frode. ha, quindi, chiesto il rigetto delle domande attoree e l'accoglimento delle seguenti conclusioni: *"Piaccia all'Ecc.mo Tribunale respingere le domande di parte attrice, anche eventualmente in applicazione dell'art. 1227, I e/o II comma, c.c.. Con vittoria di spese e onorari."*

Svolta istruttoria documentale ed orale, precisate le conclusioni, la causa è passata in decisione in data odierna ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c.

***

1. I fatti di seguito esposti possono ritenersi incontroversi e/o documentali.

La è titolare di un rapporto di conto corrente bancario aperto presso il filiale di . Detto conto viene utilizzato dall'impresa per eseguire operazioni di pagamento aziendali, compresi fornitori e dipendenti, mediante l'utilizzo della piattaforma Home banking.

La mattina del giorno 2 dicembre 2019 il funzionario della filiale di ha preso contatto con la chiedendo l'elenco delle disposizioni di pagamento effettuate in data 29.11.2019.

Alle ore 11.11 del medesimo giorno, l. ha inviato la lista dei pagamenti richiesti tramite bonifico bancario eseguiti con la piattaforma home banking e, in particolare: - srl euro 1.552,33 Iban ; - srl euro 2.819,99 Iban '; -l srl euro 475,00 Iban ; - euro 805,80 Iban '; - euro 341,60 Iban ; - spa euro 6.028,02 Iban ; Totale 1° distinta euro 12.022,74; 2° distinta: - srl euro 13.327,31 Iban '; - euro 674,30 Iban); - euro 2.595,96 Iban ; - : euro 1.355,66 Iban ; - euro 671,18 Iban srl euro 11.449,66 Iban ; - euro 1.300,00 Iban ; - euro 1.724,87 Iban Totale distinta euro 33.099,03; distinta n° 3. - srl euro 319,40 Iban , - srl euro 128,40 Iban ; - srl euro 436,53 Iban ; - rl euro 368,83 Iban 0; Totale distinta euro 1.631,16 (cfr. doc.2 fasc. att.).

Firmato Da: VENZO EMANUELE Emesso Da: INFOCAMERE QUALIFIED ELECTRONIC SIGNATURE CA Serial#: 230aed

In data 2.12.2019, alle ore 12.38, il funzionario della Y ha inviato una e-mail alla società attrice in cui riportava una serie di bonifici bancari "modificati" disposti dalla stessa X srl, invitando quest'ultima a chiamare un tecnico per la scansione della postazione "che evidentemente ha un virus" (cfr. doc.3 fasc. att.).

In pari data, alle ore 16.30, la società attrice ha presentato denuncia/querela presso la Questura di Pistoia in relazione ai fatti sopra esposti, indicando i codici Iban fornitele dalla Y su cui fraudolentemente erano state eseguite le disposizioni di pagamento mai autorizzate dalla stessa correntista (cfr. doc. 4 fasc. att.).

Nel frattempo, la Y recuperava gran parte delle somme sottratte fraudolentemente presso le varie banche destinatarie, ad eccezione dei bonifici disposti a favore di per euro 6.028,02 e di per euro 2.595,96, che risultavano irreperibili.

La richiesta di X di ottenere il rimborso delle ulteriori somme oggetto di detta sottrazione è stata respinta dalla Banca, la quale ha ritenuto nella specie sussistenza la colpa grave della correntista per aver questa fornito ad ignoti gli strumenti e la possibilità di agire fraudolentemente (cfr. doc.3 fasc. att.). In particolare, la Banca eccepiva che, a seguito della richiesta di disposizione dei pagamenti a favore di terzi, erano stati inviati dei messaggi sms con i codici Otp per autorizzare i pagamenti che imponevano la verifica delle autorizzazioni di pagamento.

Tanto premesso in fatto, si richiama di seguito la disciplina applicabile.

L'art. 8 (Obblighi a carico del prestatore di servizi di pagamento in relazione agli strumenti di pagamento) del D.Lgs. 11/2010, al comma 1 lett. a) dispone che il prestatore di servizi di pagamento che emette uno strumento di pagamento ha l'obbligo di assicurare che le credenziali di sicurezza personalizzate non siano accessibili a soggetti diversi dall'utente abilitato a usare lo strumento di pagamento, fatti salvi gli obblighi posti in capo a quest'ultimo ai sensi dell'articolo 7, ovvero utilizzare lo strumento di pagamento in conformità con i termini, esplicitati nel contratto quadro, che ne regolano l'emissione e l'uso, e che devono essere obiettivi, non discriminatori e proporzionati, ed inoltre comunicare senza indugio, secondo le modalità previste nel contratto quadro, al prestatore di servizi di pagamento o al soggetto da questo indicato lo smarrimento, il furto, l'appropriazione indebita o l'uso non autorizzato dello strumento non appena ne viene a conoscenza.

L'art. 9 (Notifica e rettifica di operazioni non autorizzate o non correttamente eseguite) del citato decreto legislativo dispone che l'utilizzatore, venuto a conoscenza di un'operazione di pagamento non autorizzata o eseguita in modo inesatto, ne ottiene la rettifica solo se comunica senza indugio tale circostanza al proprio prestatore di servizi di pagamento secondo i termini e le modalità previste nel contratto quadro o nel contratto relativo a singole operazioni di pagamento. La comunicazione in ogni caso deve essere effettuata entro 13 mesi dalla data di addebito, nel caso del pagatore, o di accredito, nel caso del beneficiario.

Firmato Da: VENZO EMANUELE Emesso Da: INFOCAMERE QUALIFIED ELECTRONIC SIGNATURE CA Serial#: 230aed

Infine, l'art. 10 ("Prova di autenticazione ed esecuzione delle operazioni di pagamento") recita: "1. Qualora l'utente di servizi di pagamento neghi di aver autorizzato un'operazione di pagamento già eseguita o sostenga che questa non sia stata correttamente eseguita, è onere del prestatore di servizi di pagamento provare che l'operazione di pagamento è stata autenticata, correttamente registrata e contabilizzata e che non ha subito le conseguenze del malfunzionamento delle procedure necessarie per la sua esecuzione o di altri inconvenienti. 1-bis. Se l'operazione di pagamento è disposta mediante un prestatore di servizi di disposizione di ordine di pagamento, questi ha l'onere di provare che, nell'ambito delle proprie competenze, l'operazione di pagamento è stata autenticata, correttamente registrata e non ha subito le conseguenze del malfunzionamento delle procedure necessarie per la sua esecuzione o di altri inconvenienti connessi al servizio di disposizione di ordine di pagamento prestato. 2. Quando l'utente di servizi di pagamento neghi di aver autorizzato un'operazione di pagamento eseguita, l'utilizzo di uno strumento di pagamento registrato dal prestatore di servizi di pagamento, compreso, se del caso, il prestatore di servizi di disposizione di ordine di pagamento, non è di per sé necessariamente sufficiente a dimostrare che l'operazione sia stata autorizzata dall'utente medesimo, né che questi abbia agito in modo fraudolento o non abbia adempiuto con dolo o colpa grave a uno o più degli obblighi di cui all'articolo 7. È onere del prestatore di servizi di pagamento, compreso, se del caso, il prestatore di servizi di disposizione di ordine di pagamento, fornire la prova della frode, del dolo o della colpa grave dell'utente".

Osserva il Tribunale che la giurisprudenza di legittimità ha da tempo chiarito che il principio generale in materia di ripartizione dell'onere probatorio nell'ipotesi di responsabilità contrattuale trova una sua specificazione con riferimento all'utilizzazione di servizi e strumenti con funzioni di pagamento elettronici in quanto si ritiene che "non può essere omessa (...) la verifica dell'adozione da parte dell'istituto bancario delle misure idonee a garantire la sicurezza del servizio (...); infatti, la diligenza posta a carico del professionista ha natura tecnica e deve essere valutata tenendo conto dei rischi tipici della sfera professionale di riferimento ed assumendo quindi come parametro la figura dell'accorto banchiere" (cfr. Cass. 2950/2017).

Ne discende che, anche al fine di garantire la fiducia degli utenti nella sicurezza del sistema, che rappresenta senz'altro interesse degli stessi operatori, è del tutto ragionevole ricondurre nell'area del rischio professionale del prestatore di servizi di pagamento, prevedibile ed evitabile con appropriate misure destinate a verificare la riconducibilità delle operazioni alla volontà del cliente, la possibilità di una utilizzazione dei codici da parte di soggetti terzi, non attribuibile al dolo del titolare o a comportamenti talmente incauti da non poter essere fronteggiati in anticipo (si v. in tal senso Cass. 2950/2017 e Cass. 9158/2018) .

La responsabilità della banca per operazioni effettuate a mezzo di strumenti elettronici, con particolare riguardo alla verifica della loro riconducibilità alla volontà del cliente mediante il controllo dell'utilizzazione

Firmato Da: VENZO EMANUELE Emesso Da: INFOCAMERE QUALIFIED ELECTRONIC SIGNATURE CA Serial#: 230aed

illecita dei relativi codici da parte di terzi, ha natura contrattuale e, quindi, va esclusa solo se ricorre una situazione di colpa grave dell'utente (v. Cass. 18045/2019 e Cass. 26916/2020).

Nel caso di specie, a fronte dell'allegazione di inadempimento degli obblighi contrattuali ricadenti sulla Banca per non essersi accorta, a seguito dell'invio dei codici OTP, della sostituzione dell'Iban delle disposizioni di bonifico effettuate dall'attrice (c.d. Swap Iban) (cfr. atto di citazione p. 10), la convenuta si è difesa deducendo la sussistenza della colpa grave della stessa correntista, la quale, con la propria condotta negligente, avrebbe consentito la realizzazione della truffa a proprio danno.

In particolare, parte convenuta ha contestato all'attrice: a) di aver omesso di proteggere i propri pc e/o device aziendali da possibili attacchi di virus, ovvero, ha imprudentemente scaricato sui medesimi programmi malware; b) di aver omesso di effettuare le dovute verifiche incrociate, una volta ricevuti gli sms contenenti i codici OTP, inserendo questi ultimi in maniera acritica ed autorizzando dunque le disposizioni di pagamento a favore di sconosciuti.

Ritiene il Tribunale che nella fattispecie in esame la banca convenuta non abbia adempiuto al rigorso onere probatorio posto a suo carico in ordine all'adozione di misure atte a prevenire frodi informatiche e all'adeguatezza dei sistemi informatici da essa utilizzati all'epoca dell'operazione disconosciuta e in ordine al comportamento fraudolento o gravemente colposo dell'utilizzatore.

Preliminarmente si rileva che può ritenersi provato l'avvenuto corretto inserimento dei codici Iban dei destinatari dei pagamenti disposti *on line* dalla correntista alla luce del contegno stragiudiziale tenuto dalla Banca, la quale fin da subito ha ritenuto pacifica tale circostanza, come chiaramente evincibile dalle comunicazioni inviate in data 2.12.2019 (cfr. doc. 3 fasc. att.) e 7.1.2020 (cfr. doc. 4 fasc. att., ove attribuisce la responsabilità dell'accaduto ad una frode effettuata mediante un virus informatico installato sul PC dell'ordinante che avrebbe agito con la tecnica dello swap iban "cambio dell'iban") e , più in generale, dai tentativi di recuperare - nell'immediatezza – anche l'importo dei due bonifici giunti in accredito, con esito tuttavia negativo.

Ciò premesso si osserva che può ritenersi incontroverso che la BPM, in relazione al rapporto di conto corrente di cui è causa e al connesso servizio home banking "YouBusinessWeb", disciplinati dai contratti prodotti quali documenti n. 14 e 15 del fascicolo di parte convenuta, abbia adottato, quale sistema di sicurezza, la c.d. "Strong Customer Authentication (d'ora in poi "SCA"), conosciuta anche come "autenticazione a due fattori" ("2FA") o "autenticazione forte".

In particolare, nel contratto di cui al doc. 15 e, più precisamente, nella sezione dedicata al servizio "YouBusinessWeb", è stato previsto che "l'uso congiunto dei codici e del dispositivo (per il seguito, unitamente, anche "credenziali" o "credenziali di accesso") Le consentirà di accedere al servizio con modalità sia informative sia dispositive".

Firmato Da: VENZO EMANUELE Emesso Da: INFOCAMERE QUALIFIED ELECTRONIC SIGNATURE CA Serial#: 230aed

In relazione ai fatti di cui è causa è poi documentato che Y in data 27.11.2019 ha inviato al numero di telefonia mobile 3382228311, fornito alla Banca dall'intestatario del servizio YouWeb, i seguenti messaggi sms contenenti codici OTP autorizzativi utili per convalidare (tra l'altro) le disposizioni di bonifico fraudolente, contenute nelle rispettive distinte: - "Ore 11:29:43 – per autorizzare la distinta di 8 disposizioni, importo totale di 33.099,03=EUR, inserisci il Codice OTP 719049. Per info 800.607.227"; - "Ore 11:40:45 – per autorizzare la distinta di 6 disposizioni, importo totale di 12.022,743=EUR, inserisci il Codice OTP 349754. Per info 800.607.227"(cfr. doc. 6-7 fasc. conv.).

È altresì documentato che, a seguito dell'invio dei codici autorizzativi di cui sopra, Uashmama ha inserito nell'apposita area del servizio di Remote Banking tutti gli OTP ricevuti, autorizzando le relative disposizioni di pagamento a favore dei soggetti intestatari dei codici iban pervenuti a Y (cfr. doc. 8 fasc. conv.).

Mette conto evidenziare come i messaggi via SMS inviati dalla Banca contenenti i codici OTP non riportino i codici iban inseriti per le disposizioni di pagamento ma, solo, la sintesi numerica delle stesse disposizioni e i relativi importi.

Sulla base delle di queste sole informazioni contenute in tali messaggi, peraltro del tutto coerenti con i dati inseriti dalla disponente (quanto agli importi e al numero complessivi delle operazioni effettuate), si ritiene che in alcun modo la correntista poteva accorgersi dell'eventuale sostituzione degli iban e, quindi, alcun effettivo controllo poteva da questa essere operato sulla esatta identità dei beneficiari dei pagamenti.

Né nei messaggi via SMS risulta richiamata l'attenzione della correntista sul fatto che le disposizioni di bonifico venivano effettuate in favore di nuovi destinatari, circostanza questa che senz'altro avrebbe potuto allarmare l'attrice ed indurla a svolgere ulteriori verifiche, posto che è documentato che i fornitori Avion e Texon non sono soggetti nuovi e ricevono abitualmente i pagamenti telematici dalla Uashmama srl (cfr. doc.11 fasc. conv.).

Pertanto, alcuna negligenza può essere rimproverata all'attrice per aver omesso di effettuare verifiche incrociate, una volta ricevuti gli sms contenenti i codici OTP, non avendo la Banca alla stessa fornito alcun concreto elemento sulla cui base operare un simile controllo, talché anche la successiva autorizzazione va ritenuta non validamente prestata.

Quanto allo ulteriore profilo di negligenza contestato dalla Banca alla cliente consistente nell'aver questa omesso di proteggere i propri pc e/o device aziendali da possibili attacchi di virus, oppure nell'aver imprudentemente scaricato sui medesimi programmi malware, in disparte la genericità di simili allegazioni del tutto sfornite di supporto probatorio, si rileva che l'attrice ha prodotto perizia tecnica (cfr. doc. 6 fasc. att.) che esclude la presenza di virus e/o anomalie di funzionamento nei computer presenti presso la sede dell'attrice e nei software ivi istallati. Tali risultanze sono state peraltro confermate in sede di prova

Firmato Da: VENZO EMANUELE Emesso Da: INFOCAMERE QUALIFIED ELECTRONIC SIGNATURE CA Serial#: 230aed

testimoniale dal sistemista informatico che ha condotto tali operazioni (cfr. deposizione teste [illegible], tutti i computer presenti nella sede attorea – verbale udienza 10.10.2023).

Le esposte evidenze escludono di valutare la condotta della parte attrice in termini di colpa grave, definita dalla giurisprudenza di legittimità come quella "straordinaria e inescusabile imprudenza, negligenza o imperizia, che si verifica in conseguenza della violazione non solo della diligenza ordinaria del buon padre di famiglia di cui all'art. 1176, co. 1, c.c." - vale a dire di una persona di media avvedutezza e accortezza, consapevole dei propri impegni e delle relative responsabilità - ma anche di "quel grado minimo ed elementare di diligenza generalmente osservato da tutti": non dunque ogni contegno imprudente può far ritenere integrato questo grado di colpa, ma solo quello che appaia inescusabile e che non trovi neppure spiegazione nella particolarità della vicenda (Cass. 14456/2001; Cass. 21679/2009 - ABF, Coll. Coord., n. 5304/2013).

Ne consegue che alcun addebito di colpa grave, in relazione ai profili dedotti dalla Banca, può essere mosso nei confronti della correntista per aver consentito la realizzazione della truffa a proprio danno.

In conclusione, la domanda dell'attrice è fondata, avendo detta parte assolto l'onere di allegare e dimostrare la fonte contrattuale (e legale) del proprio diritto di credito nonché allegato l'inadempimento della banca e, per converso, non avendo quest'ultima fornito la prova della colpa grave della correntista richiesta dalla normativa speciale di riferimento ai fini di andare esente da responsabilità.

La banca va quindi condannata a risarcire il danno patrimoniale subito dall'attrice a causa del proprio inadempimento, da determinarsi in misura pari alla somma di euro 8.623,98 sottratta dal proprio conto corrente.

Su tale somma spettano gli interessi legali ex art. 1284 comma 4 c.c. dalla domanda al saldo.

2. Le spese di lite seguono la soccombenza di parte convenuta e si liquidano, come in dispositivo, a mente del DM 55/2014 in base al valore della lite (da euro 5.200 ad euro 26.000) e all'attività processuale svolta, con applicazione di compensi medi per tutte le fasi del giudizio, ad esclusione per la sola fase decisionale per la quale è giustifica l'applicazione di compensi inferiori avuto riguardo alle modalità semplificate di decisione ex art. 281 sexies c.p.c.

3. La Banca va altresì condannata alla sanzione ex art. 8, comma 4-bis d.lgs 28/2010, nella formulazione ratione temporis applicabile, per la mancata partecipazione alla mediazione senza giustificato motivo, non ritenendo sufficiente la comunicazione inviata che dimostra invero una aprioristica chiusura non giustificata, considerato quanto poi emerso in giudizio (cfr. doc.8 bis fasc. att.).

P.Q.M.

Il Tribunale di Pistoia, definitivamente pronunziando, ogni contraria istanza disattesa, così provvede:

1. condanna la Y al pagamento a favore della X srl della somma di euro 8.623,98, oltre interessi legali ex art. 1284 comma 4 c.c. dalla domanda al saldo;

Firmato Da: VENZO EMANUELE Emesso Da: INFOCAMERE QUALIFIED ELECTRONIC SIGNATURE CA Serial#: 230aed

2. condanna la convenuta a rifondere all'attrice le spese di lite che liquida in euro 4.227,00 per compensi professionali, oltre euro 264,00 per esborsi documentati, oltre euro 662,00 per compensi della fase di mediazione obbligatoria *ante causam*, oltre euro 48,80 per spese di mediazione obbligatoria, oltre rimborso forfettario del 15%, Iva e CPA come per legge se dovuti;

3. condanna la convenuta al versamento in favore dell'Erario della somma di euro 237,00, importo corrispondente al contributo unificato dovuto per il giudizio, come prescritto dall'art. 8, comma 4-bis d.lgs 28/2010 per la mancata partecipazione al procedimento di mediazione senza giustificato motivo.

Sentenza resa *ex* articolo 281 *sexies* c.p.c., pubblicata mediante lettura in udienza ed allegazione al verbale.

Il Giudice

Emanuele Venzo

Firmato Da: VENZO EMANUELE Emesso Da: INFOCAMERE QUALIFIED ELECTRONIC SIGNATURE CA Serial#: 230aed